



**Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Comando Generale
del Corpo delle capitanerie di porto**

Reparto II - Ufficio IV

Centro di controllo nazionale della pesca

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n° .02.04.51/ 55215 Allegati: n° 2

09 GIU. 2008

00144 Roma,

PDC Tel: 06/59084447

Fax 06/59084466

ccnp@infrastrutturetrasporti.it

Agli

Uffici circondariali marittimi

TUTTI

e, p.c.,

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali

Dipartimento delle filiere agricole e
agroalimentari

Direzione generale della pesca marittima
e dell'acquacoltura - **SEDE**

Direzioni marittime

Centri di controllo area pesca - **TUTTE**

Capitanerie di porto - **TUTTE**
(solo via mail)

Argomento: Pesca subacquea sportiva. Proposte della Federazione Italiana Pesca Sportiva (FIPSAS).

(Spazio riservato a
protocolli, visti e
decretazioni)

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS) nasce nel 1942 con il fine di promuovere la pesca sportiva dilettantistica, costituendo oggi fascia di utenza marittima.

A similitudine di quanto praticato con le Associazioni di categoria della pesca professionale¹, esiste da tempo un proficuo rapporto di collaborazione fra il Comando generale e la Federazione in argomento, che si è concretizzato, da ultimo, con la partecipazione del Centro di controllo nazionale pesca al workshop "La pesca in apnea e le AAMMPP: proposte per un dialogo", nell'ambito del XVI Eudishow di Roma.

Ciò premesso, la FIPSAS ha avanzato richiesta di una più armonizzata e congrua regolamentazione della pesca sportiva in apnea, come disciplinata dalle ordinanze di sicurezza balneare emesse da codesti Uffici.

Tale richiesta, tendendo a chiarire in modo definitivo la portata di alcune norme regolamentari, mirerebbe ad ottenere una disciplina omogenea

¹ Esistono, dal giugno 2006, tavoli tecnici tematici "aperti" che hanno consentito di risolvere, con piena soddisfazione delle parti, problematiche sollevate dal ceti peschereccio.

degli obblighi e dei divieti in ambito locale.

In sintesi, la Federazione in parola ha evidenziato alcune criticità le quali chiederebbero mirati chiarimenti.

- a. Uso del mezzo nautico di appoggio al pescatore subacqueo e obbligo di presenza a bordo di una persona in grado di assistere il subacqueo (art. 128 ter, del DPR 2 ottobre 1968, n. 1963, *Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima*);
- b. Distanze dalla costa per l'esercizio della pesca subacquea (art. 129 del DPR 1963/1968, citato);
- c. Obblighi di segnalazione del pescatore subacqueo (art. 130 del DPR 1963/1968, citato);
- d. Impiego, da parte del pescatore subacqueo sportivo, di mezzi di locomozione individuali (es., acquascooter; c.d. *maialini*).

Nel dettaglio, considerati gli elementi di discussione emersi nel corso delle riunioni tenutesi - anche con la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MIPAFF e con il Reparto pesca marittima - presso lo scrivente Comando generale, si espone quanto segue.

Punto a. Per quanto attiene all'interpretazione relativa all'articolo 128 *ter* del D.P.R. 1639/68, - introdotto dall'art. 3 del D.M. 1.6.1987 n. 149, *mezzo nautico di appoggio e assistenza di persona a bordo* - la materia è stata già trattata dal soppresso Ministero della marina mercantile che, con circolare n° 6227201 del 23 luglio 1987, confermata con circolare MIPAAF n° 62203825 in data 04.08.1995 (allegati 1 e 2) - alle quali si fa espresso rinvio.

Punto b. Per quanto concerne la seconda problematica, relativa all'applicazione dell'articolo 129 del D.P.R. 1639/68 - *distanze dalla costa per l'esercizio della pesca subacquea* -, la FIPSAS ha lamentato un'applicazione della norma da parte delle Autorità marittime periferiche non sempre omogenea in relazione all'elemento della presenza dei bagnanti sul tratto di costa interessato. In particolare:

- in alcuni casi la pesca subacquea è vietata solo in caso di “effettiva” presenza dei bagnanti, indipendentemente dalla stagione o dall’orario;
- in altri casi il divieto è imposto solo sui tratti di costa “solitamente” frequentati da bagnanti;
- nell’ultimo caso si parla di divieto di pesca subacquea su tratti di costa “astrattamente” frequentati da bagnanti.

Inoltre, la FIPSAS ha proposto di consentire sempre la pratica della pesca subacquea sportiva in apnea, senza limiti di distanza dalla costa, in orari non riservati alla balneazione (solitamente, prima delle 09:00 e dopo le ore 19:00, in dipendenza dalle locali ordinanze balneari emanate dalle civiche amministrazioni). La tematica non può che trovare, in relazione alle situazioni locali, una disciplina intelligente e saggia anche tenendo conto dei fattori morfologici del litorale.

Punto c. Interpretazione dell’articolo 130 del D.P.R. 1639/68 - *obblighi di segnalazione del pescatore subacqueo.*

Ipotesi discendenti:

- a. mezzo nautico di appoggio con bandiera a bordo e subacqueo che opera nel raggio dei 50 metri dall’unità;
- b. mezzo nautico di appoggio senza bandiera a bordo e boa di segnalazione che segue il subacqueo;

I due comportamenti sono in linea con la norma. Ferma restando l’illiceità del comportamento praticato dal subacqueo che operi oltre il raggio dei 50 metri dalla boa, non si ritiene perseguibile il comportamento - se non generalizzato tanto da costituire una limitazione delle attività di diporto nautico - del subacqueo che, lasciata la bandiera a bordo del mezzo nautico ormeggiato, si allontani con boa di segnalamento al seguito.

Punto d. Degna di rilievo è, infine, la segnalazione delle cc.dd. *pratiche di pesca antisportive ed antiecolologiche* (impiego, nella pesca subacquea, di mezzi di propulsione meccanici od elettrici quali gommoni, acquascooters, scooters elettrici subacquei - *maialini* -),

grazie ai quali il pescatore subacqueo può farsi trainare velocemente alla ricerca della preda da arpionare.

Nel caso in esame, possono richiamarsi - *mutatis mutandis* - le indicazioni fornite, con dispaccio n° 9184 in data 23.01.2008, per quanto attiene all'uso del c.d. *salpabolentino elettrico* nella pesca sportiva, mutuando da tale problematica il principio di buon senso che permette di qualificare e indirizzare l'azione di Comando anche laddove - come nel caso in parola - appaia dubbia la competenza dell'Amministrazione marittima a regolamentare una pratica quale quella in questione, rilevante più nell'ambito della tutela delle specie ittiche che non della vita umana in mare.

Premesso che le linee di indirizzo fornite con la presente vanno rapportate ai peculiari aspetti locali, sia di carattere socio-economici che più propriamente tecnici, si invitano codesti Comandi a voler valutare di interesse delle problematiche segnalate, in presenza di espressa richiesta ovvero ricorrendone i presupposti, le Associazioni della pesca sportiva subacquea presenti sul territorio nonché quelle realtà che in tale settore possono arricchire ed integrare, con la loro esperienza e il loro entusiasmo, le eventuali valutazioni che saranno compiute da codesti Comandi.

Nel rimanere in attesa di conoscere le eventuali iniziative prese al riguardo, si evidenzia come la tematica dovrà formare oggetto di un attento tavolo di confronto in sede locale, con il coordinamento delle Direzioni marittime, qualora l'attuale stagione estiva imponga coerenti approfondimenti per la prossima estate.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felice ANGRISANO





Allegato 1

Roma

23 LUG 1987

19

Ministero
della Marina Mercantile
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

Divisione XXII *Sea*
Prot. N° 622/201 *Allegato*

Alle Capitanerie di Porto
LORO SEDI

Agli Uffici Circondariali
Marittimi
LORO SEDI

Regio *di* *Reggio* *dell'*
Emilia
Div. *Sea* *N°*

OGGETTO: Pesca subacquea professionale - sportiva - Decreto Ministeriale 1° giugno 1987, n°249

Agli Uffici Locali Marittimi
LORO SEDI

Alle Delegazioni di Spiaggia
LORO SEDI

e p.c. *All'* *Ispe* *ttorato* *Gene* *r* *ale* *delle*
Capitanerie *di* *Porto*
SEDE

Al *Com* *ando* *Gene* *r* *ale* *dell'* *Ar* *ma*
dei *Car* *abinieri*
Via *Roma* *nia*
00100 ROMA

Al *Com* *ando* *Gene* *r* *ale* *della*
Guardia *di* *Fin* *anza*
di *Sicilia*
00100 ROMA

Alla *F.I.P.S.*
v. *Tiziano* *70*
00100 ROMA

Alla *Federpesca*
Corso *Italia* *92*
00198 ROMA

Alla *Federcoop* *esca*
v. *B.Croce* *68/116* *-* *Pa-*
lazzina *ENPAIA* *sc.C*
00142 ROMA

All' *ANCP* *-* *Lega*
v. *Appennini* *53*
00198 ROMA

All' *AGCI*
v. *Somalia* *164*
00199 ROMA

Stampa Pubbliche e Sped. in Ab. Post. 1/84



Roma

19

Ministero della Marina Mercantile DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

All

Divisione Prot. N° 627.201. Allegato

Disposta al Foglio del Div. N°

OGGETTO:

- 2 -

In relazione a talune richieste di chiarimenti in materia, si ritiene opportuno far presente che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 del 29/06/1987 è stato pubblicato il decreto in oggetto recante norme per la pesca subaquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subaquei, a modifica degli artt. 128 e 128 bis del regolamento alla legge sulla disciplina della pesca marittima (D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 modificato con D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219); fermi restando gli artt. 129 e seguenti di tale regolamento.

Negli articoli 1 e 2 è richiamato il divieto generale dell'uso degli apparecchi ausiliari di respirazione nella attività di pesca con fucile subaqueo così come stabilito negli artt. 128 e 128 bis del citato regolamento per la pesca marittima.

L'art. 3 riguarda i pescatori subaquei che si recano nella zona di pesca con un mezzo nautico sul quale si trovi, come consentito dal decreto in argomento, a fini di sicurezza, un apparecchio ausiliario di respirazione con bombola di capacità non superiore a dieci litri.

Non rientrano quindi nei presupposti dell'art. 3 del nuovo provvedimento i casi del pescatore subaqueo che si reca nella zona di pesca con l'ausilio di un mezzo nautico senza alcun apparecchio ausiliario di respirazione (bombola ed erogatore) a bordo del mezzo nautico subaqueo da terra.

Si ritiene opportuno, infine, precisare che ai pescatori sportivi è vietata la raccolta di coralli e crostacei, nonché di molluschi esclusi quelli cefalopodi.

IL MINISTRO

Signature of the Minister

Handwritten initials



Ministero delle Pese
Agricole, Alimentari e Forestali

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA

Allegato 2

Roma, 4 AGO. 1995

Tutte le Capitanerie
di porto
Loro sedi

Al
Tutti gli Uffici circondariali marittimi
Loro sedi

-Divisione XXII
Prot. N. 6220325 Poiss.

OGGETTO: pesca subacquea professionale e sportiva. Articolo
3 del D.M. 1.6.1987, n. 249.

e p.c. MARICOGECAP
Sede

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Viale Romania
00100 Roma

Comando Generale della Guardia di Finanza
Via Sicilia
00100 Roma

F.I.P.S.
Viale Tiziano 70
00100 Roma

PROVINCIA DI S. MARINO
S. MARINO
18.08.95 018174
PAGI N. ...

VZ	
OM	
ET	
SC	
CA	
NA	
SE	
BO	
BA	
BR	
BT	
CL	
CS	
FC	
GR	
IM	
IS	
LC	
LT	
MO	
MT	
NU	
OG	
OR	
OT	
PZ	
RA	
SA	
SS	
TA	
TR	
TV	
UD	
VC	
VN	
VR	
VZ	

A seguito di un quesito posto dall'Ufficio
circondariale marittimo di Pozzallo, relativo alla
corretta interpretazione dell'art. 3 del D.M. 1.6.1987,
n. 249 (Norme per la pesca subacquea professionale e per
la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei),
si precisa (come peraltro già fatto con la circolare n.

7 AGO. 1995
6227207 del 23.7.1987 che si allega in copia) quanto
segue:

gli articoli 128[°] e ~~128-1215~~ del D.P.R. 27 ottobre
1968, n. 1639 dispongono che la pesca subacquea,
professionale e sportiva, può essere esercitata solo in

Conto quare
copie ufficio
autogr. 23.8.95 H

apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o dalla raccolta di coralli e molluschi. E' consentito, peraltro, trasportare su di un mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea.

Il D.M. 1.6.1987, n. 249, ribadendo quanto disposto dagli articoli appena citati, all'articolo 3 consente ai pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, di trasportare su di un mezzo nautico, ai fini della sicurezza e della salvaguardia degli stessi, fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati esclusivamente di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di avvalersene per l'esercizio della pesca subacquea.

Lo stesso articolo aggiunge che qualora il pescatore subacqueo intenda avvalersi, durante l'attività di pesca subacquea, dei mezzi ausiliari di cui sopra (solo per la propria sicurezza ~~e non per pescare~~), deve essere costantemente seguito da bordo ~~di~~ un mezzo nautico da ~~almeno una~~ persona pronta ad intervenire.

IL DIRETTORE GENERALE

